



“INTERVENTI URGENTI PER IL SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI”

***Eventi meteorologici verificatisi
nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria
a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia***

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2019 sono state pubblicate le Ordinanze n. 615 e 616 del 16 novembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile in merito agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria ed agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia.

In base a tali ordinanze **i soggetti titolari di mutui** relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, **previa presentazione di autocertificazione** del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, **una sospensione delle rate** dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Contenuti dell'iniziativa:

- a) “ambito di applicazione”:** mutui e finanziamenti relativi ad immobili sgomberati, oppure relativi alla gestione di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici;
- b) “modalità di accesso”:** su richiesta del titolare, accompagnata da autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) “sospensione”:** della quota capitale o dell'intera rata, su opzione del cliente;
- d) “periodo di sospensione”:** per un massimo di 12 mesi dalla data della richiesta, fino all'emanazione del provvedimento di agibilità o abitabilità dell'immobile, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza;
- c) “costi dei pagamenti sospesi”:** senza costi aggiuntivi, come da Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

I clienti interessati potranno esercitare la facoltà di sospensione inoltrando le richieste entro il termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Altamura, 19 dicembre 2019
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Direzione Generale